



Comune di Storo

Provincia di Trento

Statuto

Approvato con delibera consiliare n. 31 del 14 luglio 1994 e modificato con delibera n. 13 del 10 aprile 1995, con delibera n. 10 del 2 maggio 2011, con delibera n. 9 del 17.06.2013, con delibera n. 22 dell'11.09.2014, con delibera n. 28 del 29.07.2015, con delibera n. 7 del 29.02.2016, con delibera n. 26 del 29.11.2017, con delibera n. 25 del 18.11.2020 con delibera 27 del 15.09.2025, con delibera 34 del 26.11.2025.

Preambolo allo statuto del Comune di Storo

Profilo storico del territorio del Comune di Storo

"Storo ridente e vago: ha per corona i monti e per confine il lago", recita la semplice rima. Il territorio del Comune di Storo è in effetti una piccola contrada, stretta appunto tra rupi alte e scoscese e il lago d'Idro, verso il quale si estende e s'allarga una fertile campagna devastata nei secoli dalle correnti impetuose di fiumi e torrenti. Questi elementi naturali, assieme alla collocazione geografica in una valle prealpina lontana dai centri urbani, hanno segnato nei secoli la storia e l'economia della zona, dando alla gente che la abita una inconfondibile identità.

Testimonianze della preistoria e della protostoria

Fitte tenebre avvolgono ancora oggi le origini della comunità di Storo e dei paesi vicini. Soltanto nel sec. XIV la gente che abita il paese di Storo vede precisato il proprio territorio nei rapporti con le comunità vicine e possiede un suo chiaro e strutturato ordinamento interno. Analoga considerazione generale può essere fatta per le comunità di Darzo, Lodrone e Riccomassimo che sono le frazioni, le quali con Storo costituiscono oggi il Comune.

Le prime testimonianze certe della presenza dell'uomo nella zona risalgono a 5.000 anni fa. Nella bella conca di San Lorenzo sulle pendici della Rocca Pagana, di fianco al Dosso Cingol, dove sul finire del medioevo la comunità di Storo erigerà una fortificazione, la cosiddetta "Bastia", sono apparse tracce di un abitato riferibile al neolitico, documentate da numerosi cocci ceramici di stoviglie e vasi e da alcuni strumenti di pietra scheggiata.

Il terrazzo di San Lorenzo era un ambiente particolarmente favorevole ai primi insediamenti umani: presenza d'acqua, possibilità di trovare pascoli, luoghi riparati e soleggiati, con punti di controllo e avvistamento. La piana alluvionale di fondovalle a quel tempo era inabitabile, occupata com'era da un vasto acquitrino frammisto a sterpi e boscaglia e sempre in ebollizione per l'irruenza stagionale delle acque del Chiese e del Palvico. Gli insediamenti umani erano arroccati ai margini, sulle pendici della montagna.

Risalendo nei secoli ed addentrandoci nell'età del bronzo (1800 - 900 a. C.), i ritrovamenti diventano più consistenti e più diffusi. Ne sono avvenuti ancora a San Lorenzo, ma anche in località Nader (o Nar, secondo la forma popolare del toponimo). Qui sono stati trovati numerosi frammenti di ceramica che per le loro caratteristiche si possono far risalire a circa 3.500 anni fa, cioè al periodo corrispondente all'epoca delle palafitte di Ledro.

L'uomo era arrivato a stabilirsi nella nostra terra risalendo a ritroso il corso del Chiese. Il territorio era stato sicuramente cercato come terra di rifugio e la cultura e la civiltà vi si svilupparono in ritardo rispetto ad altre contrade trentine e bresciane.

Verso il 500 a. C. i Galli Cenomani risalirono le valli alpine, combatterono con le popolazioni indigene, edificarono ripari su colline facilmente difendibili (castellieri). Uno di essi sorse, probabilmente, nella zona di San Lorenzo, un altro sul dosso che ospiterà in seguito la Rocca di Santa Barbara. A opporsi alla tribù gallica, nella nostra valle, sono gli Stoni. Ne deve essere seguita una convivenza inizialmente difficile, che portò lentamente alla formazione di una popolazione abbastanza omogenea, tanto che l'irradiazione latina indicherà spesso le popolazioni alpine con l'unica denominazione di Reti.

I Reti avevano insediamenti abbastanza consistenti, disposti attorno alla sorgente comune, senza mura, con abitazioni unifamiliari, seminterrate, con intonaci ed infissi in legno. Forse un loro piccolo villaggio sorse proprio a ridosso del cimitero di Storo, dove sono già apparsi numerosi frammenti di suppellettili domestiche ed artigianali appartenenti al periodo preromano. Sono visibili anche alcune strutture murarie a secco e numerosi ciottoli fluviali che forse rappresentano i resti di pavimento. Possiamo dunque già pensare a un vero e proprio villaggio: fu questo il primo nucleo abitato dell'antica Storo!

L'arrivo dei Romani

Al momento della conquista romana il territorio del lago d'Idro era abitato dalla tribù retica degli Edrani. I Romani li conquistarono durante il primo secolo a.C., ma già vi avevano fatto un'apparizione, non senza spargimento di sangue, nel 118 a.C., quando il console Quinto Marcio Re aveva compiuto una spedizione contro gli Stoni. L'occupazione definitiva si ebbe sotto l'impero di Augusto, nel corso di quella che i latini definirono "guerra retica", nella quale l'imperatore impegnò i suoi due figliastri Druso e Tiberio. L'intervento dei romani condusse ad una soluzione radicale: fu condotta via dalla regione la maggior parte della gio-

ventù e la più robusta e fu lasciato nelle valli solamente un numero di abitanti bastante alla coltivazione dei campi ma tale da non avere forze sufficienti per ribellarsi.

Durante l'occupazione romana, la Valle del Chiese appartenne al municipio di Brescia assieme al resto delle Giudicarie e al Basso Sarca. Il legame politico-amministrativo con Brescia durerà per le nostre zone oltre 500 anni, fino cioè in piena epoca longobarda.

La presenza romana lasciò parecchie tracce nel territorio di Storo: un fermaglio in bronzo, un frammento di pane di bronzo, un moneta usata dagli antichi coloni greci di Marsiglia, qualche moneta consolare e imperiale. C'è comunque qualcosa di più vivo ancora oggi, tra noi, che testimonia l'antica e prolungata presenza romana e che - purtroppo - rischia di scomparire o quanto meno di snaturarsi irrimediabilmente: sono i moltissimi termini del dialetto locale che traggono origine dalla lingua latina.

Dal paganesimo al cristianesimo

Con la loro civiltà le truppe romane avevano portato nelle nostre valli anche il culto dei loro dei, che avevano messo alla pari se non al di sopra delle potenze superiori adorate dagli indigeni. Nella Rezia si diffusero soprattutto i culti del dio Mitra e del dio Saturno.

Al seguito dei soldati e dei mercanti romani si propagò poi anche la nuova religione di Cristo, che trovò resistenze nell'attaccamento alle credenze antiche e nella diffidenza naturale dei montanari delle valli. Due dati sono fondamentali per la storia della diffusione e dell'affermazione del cristianesimo: il 313 e il 380. Nel 313, per ragioni di opportunità politica, l'imperatore Costantino garantì libertà al culto cristiano, sino allora perseguitato. Sessantasette anni dopo la situazione fu totalmente ribaltata: nel 380 l'imperatore Teodosio dichiarò infatti il cristianesimo religione di stato.

Anche la dottrina cristiana, come le civiltà precedenti, entrò nella regione trentina risalendo a ritroso il corso dei fiumi: lungo i solchi dell'Adige, del Brenta, del Sarca e - per noi - del Chiese. Le prime voci sulla nuova fede furono portate da mercenari romani, soldati e veterani, funzionari. Raccontavano di uomini che si ritenevano fratelli, senza distinzione di classe, pronti a morire piuttosto che versare un po' d'incenso agli dei; parlavano di gente che buttava i risparmi per aiutare i meno fortunati, che predicava il perdono.

Poi, un po' alla volta, alle voci si aggiunsero i fatti e l'esempio. C'erano persone - i cristiani appunto - che raccoglievano e ospitavano il viandante lungo le impervie valli montane, soccorrevano l'ammalato e il bisognoso, suscitando stupore e ammirazione. Sorsero così i primi centri di assistenza, semplici e familiari, chiamati *asylum* o *ospitium*. Molti di questi luoghi, dopo Costantino, vennero dedicati al diacono (=servitore) Lorenzo. Ce n'era uno probabilmente anche sul colle di San Lorenzo di Storo, ove nel sec. XV la comunità fece erigere l'attuale chiesetta sul posto o in vicinanza di una precedente struttura religiosa e caritatevole, a fianco della strada che dalla Valle del Chiese portava in Val di Ledro superando in quota la forra dell'Ampolla.

Su un terreno già predisposto arrivarono infine i primi missionari dalle comunità vicine. E' il periodo in cui a Trento è vescovo Vigilio, a Milano Ambrogio. Poiché la Valle del Chiese faceva parte del municipio di Brescia, è pensabile che proprio dal Bresciano siano giunti a noi i primi missionari. E' certo tuttavia che San Vigilio estese il confine della diocesi tridentina verso le Giudicarie, e ciò presuppone che egli abbia evangelizzato questo territorio. Il suo lavoro missionario lungo la direttrice delle Giudicarie, della Valle del Chiese e della Val Trompia è testimoniato dalle molte chiese, cappelle e capitelli a lui dedicati in questa regione. Nel Comune di Storo abbiamo la chiesetta di San Vigilio al cimitero di Lodrone.

I romani davano il termine *pagus* (dal latino *pangere* = coltivare) a ogni distretto rurale o boschivo scarsamente abitato. Per estensione il *pagus* si avvicinava agli attuali comprensori trentini. L'aggettivo *pagano* finì col diventare poco a poco sinonimo di tutto ciò che era avverso al cristianesimo, il quale si era propagato inizialmente nelle città e nelle valli principali. Il toponimo Rocca Pagana documenta la tardiva evangelizzazione di Storo, situato allora proprio alle pendici di quel monte. La dedicazione della chiesa di Storo a San Floriano martire (morto nel 304 a Lorch, nella zona di Linz, in Austria) collega invece la cristianizzazione del paese ad un culto diffuso in epoca tardo-romana.

I secoli bui

Il periodo che segue la cristianizzazione della zona alpina è tra i più tristi e certo il più confuso della nostra storia. A causare e segnare al tempo stesso la fine del grande impero romano è il susseguirsi delle irruzioni di popoli che da anni vivevano più o meno sotto controllo nelle pianure dell'Europa centro-orientale. La loro penetrazione in territorio romano avviene in forme massicce e violente: scontri armati iniziali fanno strada

ad una vera e propria migrazione di popoli con donne, bambini, vecchi, carriaggi, armenti. Hanno bisogno di tutto: bottino per i guerrieri, vitto per la gente, foraggio per gli animali. Va ricordato tuttavia che i barbari non erano gente priva di ogni civiltà: avevano anch'essi le loro leggi, differenti ovviamente da quelle di Roma.

Sono scarse le notizie certe sulle invasioni barbariche nella nostra zona, ma qualcosa si può congetturare e dedurre con sufficiente sicurezza dai fatti più noti che interessano l'Italia settentrionale. Nel 451 Attila pone il suo accampamento nei pressi del lago di Garda, mentre orde dei suoi unni risalivano le valli alpine in cerca di preda: non è fantasia pensare che attraverso la Valle Sabbia qualcuno sia arrivato fino alla piana a nord del lago d'Idro. Nei venti anni successivi la zona alpina, ormai totalmente sguarnita dalle legioni romane, è ripercorsa da varie orde barbariche: la popolazione cerca rifugio nei vecchi castellieri, forniti di spazio e di scorte sufficienti per sopravvivere nei momenti più violenti di un'evasione.

Con la discesa dei longobardi in Italia - siamo nel 568 - inizia un periodo di oltre duecento anni che è importantissimo per la storia della Valle del Chiese. I vinti, già decimati dalla terribile pestilenza del 569 e dalla carestia del 570, furono eliminati o ridotti alla condizione di semiliberi, destinati alla coltivazione dei campi o ad altri servizi, privati della possibilità di entrare nell'esercito. Diversamente dalle precedenti, l'occupazione dei longobardi ebbe carattere definitivo. Il loro regno, la cui capitale era a Pavia, era diviso in ducati. La Valle del Chiese rimase legata inizialmente alle sorti delle terre bresciane.

Ogni ducato era diviso in contee (o gastaldie) e in circoscrizioni minori dette plebes (= pievi) con a capo una persona incaricata di amministrare la giustizia e di sorvegliare la riscossione delle pesanti imposte. La pieve era un'antichissima istituzione cristiana, che esprimeva esternamente la reale comunanza dei credenti in un'unica famiglia, operante su un territorio. In epoca longobarda essa si trasforma: da semplice aggregazione religiosa viene ad assumere connotazioni più marcatamente civili e diviene una struttura ecclesiastica ed amministrativa che sarà tipica del medioevo.

In epoca medioevale il territorio di Storo, Darzo e Lodrone appartenne alla pieve di Condino, oggi sede decanale. E' assai probabile che tale legame sia stato inaugurato in epoca longobarda e che esso sia stato fin dagli inizi mal tollerato dagli storesi: in questa difficile convivenza amministrativa, iniziata 1500 anni or sono, affonda probabilmente le radici l'attuale agonismo campanilistico esistente tra gli abitanti di Storo e Condino.

La Valle del Chiese, come del resto le Giudicarie, non rientrava inizialmente nel ducato di Trento, pur facendo parte, fino dal tempo del vescovo Vigilio, della diocesi tridentina. Durante il sec. VII il ducato di Trento assorbe nel proprio complesso amministrativo la Judicaria Summa Laganensis, una suddivisione che col Sommolago del Garda comprendeva la Valle del Sarca e la Valle del Chiese (l'antico distretto sopravvive oggi solo nell'ambito d'azione del Centro Studi Judicaria). La nostra divenne così terra di confine. Il confine, più o meno marcato che d'ora in poi la attraverserà per tanta parte della sua storia, costituisce come una sorta di filo rosso che ci conduce a scoprire le ragioni della sua povertà e della sua ricchezza. "Gente di confin, o ladri o assassini!" recita l'adagio popolare trentino: noi vorremmo che i nostri padri non l'avessero interpretato troppo alla lettera.

D'ora in poi la storia della Valle del Chiese presenterà per così dire due volti: da una parte farà sempre più riferimento all'ambito tedesco, al quale è legata con Trento, dall'altra manterrà gli antichi e naturali legami economici con le terre della Padana.

Negli ultimi anni della dominazione longobarda va collocato un fatto che avrà notevole risonanza nelle vicende successive delle comunità di Storo e Lodrone. Il re longobardo Desiderio aveva fondato in Brescia il monastero di S. Salvatore, detto poi di S. Giulia, di cui fu prima badessa sua figlia Ansberga che aveva preso il velo sotto la regola di San Benedetto, e lo aveva dotato di possedimenti sulle montagne dei nostri paesi che furono successivamente confermati dagli imperatori germanici Lotario nell'837 e Ottone I nel 926.

Esiste nel nostro Archivio comunale una voluminosa raccolta di documenti che testimoniano come per secoli la comunità di Storo abbia rivendicato tenacemente, nei confronti del monastero di S. Giulia, il possesso dell'ampia zona compresa tra Lorina e l'Alpo, comprendente tutto il bacino del Rio Torto e la Valle del Comune. Gli storesi continuarono a negare l'esistenza dell'atto di donazione di Desiderio. Le liti, con i relativi processi, cessarono in epoca moderna in seguito ad un atto col quale il monastero donava quei boschi e pascoli agli uomini di Storo e di Bondone (il territorio controverso forma oggi il Comune Catastale di Bondone-Storo, la cui divisione tra i Comuni amministrativi non è ancora ben definita).

Al monastero di Brescia è collegato anche il convento di Santa Giulia di Lodrone. E' probabile che la sua vecchia ed elegante costruzione, risalente al secolo XV, abbia rimpiazzato una piccola dimora, che ospitava poche monache benedettine. Assieme ai fratelli di San Benedetto e il limitato clero locale, le monache furono benemerite per la zona, non solo per la bonifica della campagna a nord del lago, ma anche per l'organizzazione ospedaliera ed assistenziale.

Nel 774 alla dominazione longobarda subentrò quella franca: il Trentino - e con esso la Valle del Chiese - cessò di essere terra di confine e divenne zona centrale dell'immenso impero che Carlo Magno aveva costruito in Europa. La nostra si trasformò dunque in terra-ponte, strada - anche quella del Chiese, accanto a quelle più importanti dell'Adige e del Sarca - per la quale si compì l'avvicinamento tra il mondo latino e quello germanico riuniti dai franchi.

Il legame col Nord Europa fu rafforzato nel 962, quando il Trentino fu aggregato al regno di Germania: da quel momento anche la storia politica ed amministrativa della Valle del Chiese rimarrà indissolubilmente legata - con Trento - alle vicende tedesche fino al 1918. Prima indirettamente, attraverso il principato vescovile, la cui fondazione avvenne nel 1004, poi, a cominciare dal 1802, direttamente, come parte integrante dei domini austriaci.

Riepiloghiamo e sottolineiamo: terra di confine, terra-ponte, terra economicamente e geograficamente orientata verso le fertili pianure e le città della Padana, ma legata sul piano politico ed amministrativo a Trento ed al mondo germanico. Si vengono a delineare alcuni degli aspetti che hanno costruito nei secoli la nostra identità.

La nascita del principato di Trento fu voluta per calcoli politici e strategici dall'imperatore, che intese così garantirsi un sicuro collegamento tra il Nord Europa e l'Italia. Il piano funzionò: su 80 discese di sovrani germanici in Italia tra il 950 e il 1250, contiamo 45 passaggi per il Brennero. Alcuni di essi, come ad esempio quelli degli imperatori Federico Barbarossa nel 1166 e di Enrico VII nel 1311, sfruttarono anche la direttrice del Chiese.

All'inizio del nostro millennio, la Valle del Chiese passò così sotto la sovranità dei vescovi di Trento, il cui principato si estese fino al 1311 anche a Bagolino e alla Valle del Caffaro. Per la gente non cambiò proprio nulla. La stragrande maggioranza della popolazione neppure si accorse della nuova istituzione. Per oltre 800 anni essa avrà tuttavia nel vescovo un riferimento dal duplice volto: vedrà in lui il pastore spirituale e al tempo stesso il signore temporale. Potere politico e religioso rimasero confusi nella stessa persona. Sacro e profano, spirituale e terreno s'intrecciarono fino al punto che sulla figura religiosa prevalse la seconda, quella di natura politico-terrena. Da allora, nominando il vescovo i nostri antenati cominciarono a pensare prima di tutto a chi dettava e confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti. Anche questo fu un aspetto che, col passare dei secoli, segnò la nostra identità.

I primi documenti scritti su Storo, Darzo e Lodrone

Sono posteriori all'anno 1000 i primi documenti scritti che parlano dei paesi dell'attuale Comune di Storo. Il più antico, risalente proprio all'anno 1000, contiene un invito che le genti abitanti a nord del lago d'Idro rivolsero ad alcuni monaci benedettini affinché venissero a fondare un monastero sul Pian d'Oneda. Un secondo documento del 1086 riferisce che i vicini di Lodrone, Onesio e Villa del Ponte affittarono a quelli di Anfo alcuni pascoli presso il Caffaro e il diritto di pesca sul lago. Alcuni storici, al posto di Onesio, leggono e scrivono Drusio, Darvo o Darzo. In tal caso le due frazioni del Comune di Storo troverebbero qui affermata la loro esistenza. Villa del Ponte potrebbe identificarsi con Villo, piccolo centro abitato situato allora tra Storo e Darzo, vicino a quello che, risalendo nei secoli, i documenti chiameranno spesso "Ponte di Storo" e che oggi più comunemente indichiamo come "Ponte di Casa Rossa".

Storo compare invece nei documenti solo 34 anni dopo. Tra il 1124 e il 1220 il toponimo si legge nei documenti con diverse varianti: Setorium, Sutorum, Subtaurum, Setourum, Setaurum, Sitourum.

Quattro storesi sono nominati come testimoni in un documento che riporta l'accordo stipulato nel 1124 tra il vescovo di Trento ed alcuni abitanti di Riva: sono Umberto, Alberto, Adelardo e Marchione "de Setorio". Poiché Storo non è espressamente nominato nel brano di documento del 1000 né in quello del 1086, Setorio è la più antica forma scritta del toponimo.

Per sei volte si trovano poi citate persone di Storo nei documenti del "Codice Vanghiano", una vasta raccolta di leggi che il principe vescovo di Trento Federico Vanga (1207-1218) fece raccogliere per fissare e salva-

guardare i diritti del suo principato: nel 1161 troviamo a Riva un "Visica de Sutoro"; due anni dopo un "Mainentinus de Subtauro" interviene come testimone in una località poco a sud di Bolzano; il 22 luglio del 1185 un "Monfredinus de Setouro" è presente ad un atto sottoscritto dal vescovo di Trento nei pressi di un passaggio sull'Adige a nord di Trento; il 24 novembre 1211 un altro storese - "Purcardus de Setauro" - è presente a Castel Valer, in Val di Non, quando si discute una questione relativa alla riscossione di alcuni censi; infine un "Parisius de Sitouro" assiste il principe vescovo a Riva il 13 luglio del 1220.

I documenti esaminati testimoniano che in origine la S iniziale del toponimo era seguita da una vocale. "Stor" e "Storro" sono forme posteriori, contratta e troncata la prima, contratta e rafforzata col raddoppio la seconda. Le troveremo ricorrenti nei documenti in volgare dei nostri archivi fino al 1800.

"Taur" in gallico significa rupe, monte. Sub-Taur, ossia "sotto il monte", bene risponde alla originale posizione di Storo, ai piedi di colossali rocce brulle. Il villaggio si estese infatti sul conoide che scende alla piana soltanto nel secondo millennio e lo fece inizialmente in senso verticale, lungo i piccoli corsi d'acqua che discendono dalla Rocca Pagana, il Proäs e il Dòs, lungo il corso dei quali la gente poteva attingere acqua, portare ad abbeverare il bestiame, sistemare mulini ed officine.

Qualcosa di analogo accadde anche a Darzo e Lodrone, posto l'uno sul conoide formato dal Rio Carbonare e dal Rio Capre, l'altro su quello del torrente Santa Barbara.

Tra i documenti citati non abbiamo menzionato i due più importanti per la nostra storia. Il 24 agosto 1189 il vescovo di Trento Corrado di Beseno, il predecessore del Vanga, affidò in feudo il castello di Lodrone a tredici uomini de "Setauro". L'infeudazione era stata preceduta, il 4 giugno, da un accordo giurato nella chiesa di S. Floriano di Storo: erano presenti 14 viri illustres del paese, rappresentanti di sette famiglie. Ecco i loro nomi: Adelardo Nero per la prima famiglia; Adelardo Bianco per la seconda; Boninsegna e Focolare per la terza; Ottobono, Graziolo e Manfredo per la quarta; Montanario, Riprando ed Edoardo per la quinta; Malastreva, Guglielmo e Zeredo per la sesta; infine Guidotto per la settima. Tredici di questi (uno di essi infatti, Ottobono, non giurò) si obbligarono ad aiutarsi vicendevolmente per ottenere l'infeudazione di tutti i beni dati a Calapino di Lodrone.

Di Calapino di Lodrone, che è il primo personaggio storico di questa casa, parlava un documento del 27 agosto 1185 col quale il conte Enrico di Appiano rinunciava, a favore del vescovo di Trento, a tutti i suoi possedimenti in Giudicarie facendo eccezione di pochi vassalli tra cui appunto il Lodrone.

I due documenti del 1189 dimostrano che nei più antichi tempi la storia della gente di Storo s'intreccia con quella dei Lodron. Ma chi erano questi signori di Storo che i documenti definiscono viri illustres rappresentanti di sette capita, cioè di sette famiglie, cui allude probabilmente l'attuale stemma comunale con le sette torri quadrate? Qualcuno propende a credere che si trattasse di semplici uomini del luogo, altri è invece incline a ritenerli appartenenti ad una nobile casa del vescovado. Certamente essi non erano soltanto liberi contadini o nobili di campagna, ma vassalli dei principi vescovi, appartenevano cioè alla cosiddetta "nobilis manicata sancti Vigili", avevano patrimonio non sottoposto agli oneri feudali, godevano di feudi e disponevano di servitù che potevano dare in pegno al vescovo. Erano insomma membri di una delle più distinte famiglie del vescovado. Essi scompaiono nel corso del secolo XIV, ma da loro discende la nobile casa dei conti Lodron.

I Lodron

Più di 100 anni i Lodron - o meglio gli Storo-Lodron - impiegaron per diventare signori incontestati e temuti di tutta la Valle del Chiese e solo all'inizio del Trecento essi cominciarono ad estendere il loro controllo sulle Giudicarie. Nel frattempo la comunità di Storo (che contava in questo periodo circa 300 anime) si organizza, mantenendosi sempre sganciata dai vicini signori feudali, che si limita a nominare arbitri nella scolare lite che ha con la vicina comunità di Bondone per i pascoli dell'Alpo e nella controversia con Tiarno per l'uso dei pascoli e boschi di Val Lorina. I paesi di Darzo e Lodrone (che contavano rispettivamente non più di 100 anime) fanno parte invece del contado Lodron e la vita delle loro comunità è maggiormente legata alle vicende dei signori feudali.

Nel 1361 la famiglia Lodron si divise nei due rami di Castel Romano e Castel Lodrone; al secondo facevano capo i feudi di Lodrone, Darzo, Bondone, Bagolino e Val Vestino. A partire da questo periodo compaiono tra i Lodron condottieri in cui la fedeltà e la devozione si accompagnarono ad inganno e tradimento, l'eroismo si accoppiò ad assassinio, una raffinata sensibilità artistica rinascimentale si alternò a rozzezza di costumi, crudeltà di comportamenti, sfrenate passioni.

I signori di Castel Lodrone ebbero presto ragione dei parenti di Castel Romano e alla fine del Trecento i possedimenti della famiglia furono nuovamente riuniti, notevolmente accresciuti, nelle mani di una sola persona, Pietro di Castel Lodrone. Egli è ritratto probabilmente nell'affresco della battaglia che fino al 1913 ornò le pareti di Castel Romano ed oggi è conservato al Museo Diocesano di Trento.

Nel corso del Quattrocento i Lodron estesero il loro potere oltre le Giudicarie. Ciò avvenne col figlio di Pietro, Paride il Grande, uno dei migliori condottieri del suo tempo, promesso sposo alla Giulietta di shake-speariana memoria, e coi figli di questi, Pietro e Giorgio.

Il coraggio e la tenacia di Paride diedero un contributo essenziale al successo della Repubblica di Venezia contro il ducato di Milano durante le guerre che si svolsero per gran parte sulle montagne tra l'Adige, il Garda e le Giudicarie. La Valle del Chiese fu attraversata, saccheggiata e insanguinata da eserciti mercenari, tra cui quelli del Gattamelata e del Piccinino.

L'alleanza con la Serenissima procurò ai Lodron nuovo prestigio e nuove ricchezze. Paride ricevette la contea di Cimbergo in Val Camonica, beni sul Garda a Gargnano, case a Venezia, Verona e Padova. Quando egli morì nel 1439, lasciò agli eredi una signoria consolidata, matura per ricevere i più alti riconoscimenti. E infatti il 6 aprile dell'anno del 1452, i figli Giorgio e Pietro furono nominati - a Roma - conti del Sacro Romano Impero.

I due fratelli proseguirono insieme una politica di spregiudicate e alternanti alleanze: furono amici del principe vescovo di Trento, dal quale ebbero la conferma degli antichi feudi e il capitanato delle Giudicarie, ossequiosi verso il duca del Tirolo, fedeli sempre alla Repubblica di Venezia. Nel 1456 i cavalli dei conti Giorgio e Pietro raggiunsero e conquistarono alcune terre della Val Lagarina. I due fratelli furono infatti incaricati dal principe vescovo Giorgio Hack di impadronirsi con la forza delle roccaforti di Castelnuovo, Castellano, Nomi e Castelcorno, che i Castelbarco non intendevano riconoscere come feudi di Trento. I primi due castelli furono poi lasciati ai Lodron. Pietro, che già possedeva Castel Romano, rimase allora in Val Lagarina, mentre il fratello maggiore Giorgio tenne il feudo di Castel Lodrone e quello di Rendena.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento i Lodron assunsero progressiva influenza anche in territorio bresciano: ampliarono via via i possedimenti sul Garda (per molti anni la famiglia ebbe a Salò un collegio e un seminario riservato ai chierici del contado), a Concesio (l'attuale palazzo Montini era dei Lodron) e in Val Camonica, dove già tenevano la contea di Cimbergo.

Nei decenni e secoli successivi i cavalli dei Lodron portarono i loro signori in tutta Europa al seguito dell'imperatore e degli altri sovrani del tempo, al servizio dei quali misero le loro truppe traendone ricca ricompensa. Un Ludovico cadde nel 1537, combattendo contro i Turchi, nella battaglia di Osijek; 34 anni dopo un altro Ludovico, che tra l'altro aveva fatto costruire a Trento il palazzo di famiglia di via Calepina (oggi sede del TAR), fu capitano imperiale nella battaglia di Lepanto.

Il più celebre rappresentante di casa Lodron è l'arcivescovo Paride, che fu principe di Salisburgo per 34 anni, dal 1619 al 1653. Il suo busto è collocato oggi nel Walhalla di Regensburg, che è il tempio degli eroi germanici, come simbolo di illuminato principe ecclesiastico. Paride discende dai Lodron di Val Lagarina. Ad aprire la strada verso le terre tedesche erano stati alcuni membri della famiglia che negli ultimi decenni del Cinquecento erano diventati canonici a Trento, a Innsbruck (era dei Lodron il palazzo al n. 7 della Maria-Theresien-Strasse) ed a Salisburgo.

Durante il suo governo l'arcivescovo Paride ampliò e consolidò i possedimenti della sua famiglia, mettendola in grado di gareggiare con le più ricche del tempo: istituì il maggiorascato di primogenitura (che aveva il suo centro a Gmünd in Carinzia) assegnandolo a suo fratello Cristoforo e successivamente a ogni primogenito, e il maggiorascato di secondogenitura, con centro a Himmelberg, sempre in Carinzia, dove vive oggi il conte Niccolò. Le proprietà dei due maggiorascati, acquistati per gran parte dall'arcivescovo, erano costituite da un patrimonio di quasi 20 mila ettari di fertili pascoli e boschi.

I nuovi domini spostarono decisamente e definitivamente al di là delle Alpi gli interessi della famiglia e quando, nel 1703, si estinse la linea di Val Lagarina e ad essa subentrò quella delle Giudicarie, anche questa divenne sempre più tedesca. I Lodron che restarono in Valle del Chiese divennero sempre più insignificanti signorotti, talora inesperti e stravaganti.

Va notato che altri tre Lodron, appartenenti alla linea delle Giudicarie, furono elevati alla dignità vescovile: i primi due furono chiamati dall'arcivescovo Paride a governare tra il 1630 e il 1652 la diocesi di Gurk in Carinzia, il terzo occupò per quasi quattro decenni la sede vescovile di Bressanone in epoca napoleonica.

Le antiche comunità

Non è possibile scrivere la storia dei paesi che formano oggi il Comune di Storo senza seguire le vicende dei Lodron, ma si tradirebbe questa loro storia se non riconoscessimo le forme di autogoverno che si svilupparono in particolare nelle antiche comunità di Storo e Darzo.

Storo ebbe proprie regole scritte di autogoverno (Statuti), confermate dal principe vescovo di Trento, soltanto a partire dal 1480, ma l'autonomia di questa comunità è testimoniata fin dai primi anni del Trecento e comunque mai essa fu legata ai Lodron da rapporti feudali.

I primi Statuti di Darzo sono invece del 1445. Essi furono approvati e divulgati dai Lodron, alla cui contea Darzo apparteneva. Qualche studioso ha visto in questo documento l'atto di nascita della comunità di Darzo: pur restando legati ai Lodron i capifamiglia darzesi precisano qui i confini del proprio territorio indiviso e stabiliscono i compiti dei loro organismi di autogoverno.

Sorte ben diversa toccò agli abitanti di Lodrone, che furono sempre sudditi dei vicini signori feudali e mai possedettero un territorio "comune" e propri Statuti. Per questa ragione Lodrone non ha oggi un'amministrazione separata dei beni di uso civico (Asuc), che troviamo invece a Darzo e Storo.

Tra l'antica comunità rurale e il Comune attuale esistono profonde differenze: a) nel nome: "comune" significava allora la parte indivisa del territorio comunitario, distinta dalla piccola parte del "diviso", cioè del privato, costituito da orti e campi adiacenti all'abitato; b) nella natura: l'antica comunità esisteva fondamentalmente in funzione della proprietà fondiaria indivisa; c) nel rapporto istituzione-cittadino: nell'istituzione antica i componenti, chiamati "vicini", rispondevano personalmente ed in solido di ogni azione assunta in pubblica regola, cioè nell'assemblea generale dei capifamiglia, che era l'organismo più importante dell'antica comunità.

La regola era convocata dal saltaro al suono della campana (la rènga a Storo) o di una tavola di legno con battente in ferro (la tambèla, rimasta a Storo solo nella liturgia del Venerdi Santo); si riuniva sul sagrato della chiesa, in una piazzetta o nella taverna comunale; nominava i vari uffici comunali: il console, corrispondente al nostro sindaco; i sindaci o procuratori, cioè i delegati per trattare cause particolari, soprattutto con le comunità vicine; il saltaro o comparo, che aveva il compito di custodire il territorio comunale; il massaro, vale a dire il cassiere della comunità; altri uffici particolari come gli addetti alle fontane e gli stimatori dei danni.

Sono membri effettivi della comunità tutti i vicini, cioè i proprietari del territorio comunale. Sono detti e considerati forestieri invece coloro che abitano nel territorio della comunità senza esserne proprietari; gli Statuti li obbligano a prestare lavoro per il comune e a versare una tassa di incolato; possono diventare vicini su decisione della pubblica regola e dietro compensi piuttosto alti. Anche qui le differenze con la situazione attuale sono profondissime: è arduo trovare oggi sia la gelosa chiusura della comunità antica che la responsabilità solidale che caratterizzava in passato la vita amministrativa.

Con privilegio concesso dal principe vescovo nel 1648 Storo (che 12 anni prima era stato proclamato "borgo") ebbe un proprio vicario che poteva giudicare nelle cause civili fino ad un determinato importo. Le cause concernenti materie di valore superiore e quelle criminali restavano invece di competenza del vescovo o del suo capitano di Trento; più tardi esse vennero deferite al capitano di Stenico. I privilegi vescovili sopra citati misero una pietra definitiva sopra il grave delitto compiuto nel 1491 da alcuni giovani storesi che avevano ucciso e bruciato il sacerdote Giacomo che teneva la cura d'anime locale.

In pieno periodo napoleonico anche le comunità di Storo e di Darzo, intese come gestione autonoma di un territorio, furono abolite. In particolare furono abolite la pubblica regola e la giurisdizione signorile e fu tolta la differenza tra vicini e forestieri. Nel nostro Archivio comunale è conservato il registro delle entrate e delle spese che la comunità di Storo ebbe nel 1805, che fu l'ultimo anno della sua esistenza: il paese contava 250 fuochi (il censimento del 1804 attesta che la popolazione era di 889 unità), aveva avuto un bilancio pari a 40.000 giornate di lavoro ed aveva ricavato i soldi soprattutto dalla tassa sulle "bore" fluitate sul Chiese e dalla vendita del legname; tra i servizi gestiti direttamente o indirettamente dalla comunità in quell'anno troviamo malghe, fontane e "masere", seghe e fucine, mulini e "pistorie", osteria e "beccaria".

Alle antiche comunità subentrarono in epoca napoleonica due nuovi enti comunali: i Comuni di Storo e di Darzo-Lodrone. Lodrone fu frazione di Darzo fino al 1910, quando divenne Comune autonomo. Con Regio Decreto dell'1.1.1928 il Comune di Storo ebbe aggregati anche quelli di Darzo-Lodrone e Bondone. Nel 1953 Bondone riebbe la sua autonomia comunale.

Commerci e paure attorno al fiume

La lettura delle "carte di regola" (così sono spesso denominati gli Statuti delle nostre antiche comunità) ci svela come una delle preoccupazioni costanti dei nostri padri fosse quella di regolare l'uso del territorio indiviso, salvaguardando l'unica fonte di ricchezza che essi possedevano: quella del legname. Si scrissero e si fecero osservare norme precise e minute che regolavano la gestione delle aree pubbliche e private e si stabilirono severe sanzioni per i trasgressori. Si protessero ad esempio gli orti e i campi "divisi", si proibì di tagliare alberi di castagno perché il loro frutto era da sempre un prezioso alimento e un'utile risorsa commerciale, si diedero disposizioni per la pulizia dei boschi, si elencarono norme dettagliate per la tenuta delle malghe e dei pascoli, si regolamentò persino la raccolta della legna occasionalmente disseminata per le campagne dalla furia delle acque.

Il manto meraviglioso di foreste che rivestiva allora le nostre montagne si prolungava nei secoli trascorsi in ampie zone del fondovalle, costituendo un autentico patrimonio per la comunità. Era una risorsa invidiata e cercata dai mercanti della Padana, ma insidiata sovente anche dai locali, una risorsa quindi da difendere con ogni mezzo contro i tentativi di appropriazione indebita e da mettere a frutto con opportuni commerci in modo da farne una preziosa fonte di reddito per comunità che dovevano quotidianamente fare i conti con la dura realtà di un'aspra vita fra i monti. Le comunità di Storo e Darzo trassero vantaggio più dalle tasse sul passaggio del legame nel loro territorio che non dalla vendita di piante cresciute nei boschi indivisi delle montagne.

Questi commerci, stando sempre ai nostri antichi documenti, erano da tempo già consuetudine quando di essi cominciano a parlarne le antiche carte. Lo si deduce dalla sentenza del principe vescovo di Trento Giorgio Hack del 1455 (conservata in una pergamena del nostro Archivio) con la quale il sovrano interviene in alcune liti sorte tra la comunità di Storo ed alcuni commercianti della Pieve di Bono. La fluitazione in grande stile era iniziata probabilmente nei primi anni del Quattrocento, quando il fiume non disponeva di argini rinforzati né di adeguati porti. Continuò, tra accordi e liti, fino ad Ottocento inoltrato. Ad interromperla furono due fatti tra loro collegati: il progressivo impoverimento dei boschi e le terribili alluvioni che a partire dalla seconda metà del Settecento sbrecciarono in più parti gli argini del Chiese, rendendone il corso del tutto insicuro.

Si potrebbe scrivere la storia dei paesi del Comune di Storo usando come canovaccio i suoi corsi d'acqua dispensatori di fertilità e di vita, via di commercio e forza motrice per fucine e mulini. Tale storia però apparirebbe spesso intessuta di paura e sgomento per i disastri prodotti nei secoli dalle acque torrenziali. La gente invocò impotente l'intervento del Cielo, inviò suppliche al governo centrale, alzò e riparò argini, liberò i campi dalla ghiaia. I nostri avi svolsero un secolare ed incessante lavoro di difesa e di risanamento, tipico della gente contadina abituata a ricominciare sempre da capo, senza mai arrendersi.

Nel triennio 1756-1758 la piana di Storo fu colpita da una serie ravvicinata di inondazioni che la mise in ginocchio. I guasti prodotti dalla prima piena furono così violenti che i contadini non riuscirono a riparare gli argini in tempo per trattenere l'ondata del settembre dell'anno successivo, quando "per tutta la nostra bella Campagna niuna parte ecetuata scoreva laqua all'altezza di un homo sembrando la sfortunata non già campagna ma un profondo largo e longo navigabile lago". Sono parole tolte dalla relazione che i sudditi di Storo rivolsero al governo di Vienna per ottenere lo sgravio dalle steore. La piena del luglio dell'anno successivo completò l'opera, rendendo incolta un quarto della fertile campagna.

Nei decenni che seguirono i contadini rialzarono gli argini e liberarono molti campi dalla ghiaia. Il pericolo però era sempre imminente, anche perché Chiese e Palvico scorrevano ormai in un letto più alto del livello delle campagne circostanti. Prima o poi il peggio doveva capitare e capitò nei due giorni d'inferno del 7-8 novembre 1906. Fu una vera catastrofe. Straripò per primo il Caffaro che sfondò il ponte di confine, abbatté le muraglie del palazzo Lodron e invase la campagna arrivando fino al cimitero di S. Vigilio, dove si unì alla corrente del S. Barbara formando un unico grande flusso che travolse anche il ponte di Formighèr. Molto maggiori furono i danni provocati dal Palvico e dal Chiese, ai quali dettero man forte i rii Proäs e Dòs. Non appena la buriana si fu placata, il sindaco di Storo Ermenegildo Scaglia scrisse desolato alla Camera dei Deputati di Vienna: "Con ciò non andrà guari che quest'intera plaga di campagna verrà ridotta ad una vera palude e la brava e laboriosa popolazione di Storo sarà costretta ad emigrare in massa per sottrarsi alla miseria e alla malaria".

La minaccia avanzata dal sindaco non era fuori luogo, poiché i suoi concittadini avevano alle spalle una lunga storia di emigrazione: prima in forma abbastanza stabile a Venezia, nei secoli XVII e XVIII, quando s'era

insediata in Laguna quella colonia di benestanti e generosi storese che aveva dotato la chiesa di San Floriano di ricchi pezzi di argenteria; poi, nel secolo XIX, verso le terre di Lombardia e Piemonte dove molti si recarono stagionalmente a "trar la séga", cioè a segare a mano i grossi tronchi ricavandone assi; infine, a cavallo tra Ottocento e Novecento, al di là dell'Atlantico. Gli storese che sbarcarono a New York cento anni fa andarono a finire quasi tutti nelle miniere di carbone di Cambria, un centro minerario dello stato dello Wyoming, sulle Montagne Rocciose.

Dopo la terribile piena del 1906, i privati e le amministrazioni si dettero subito da fare. Dopo i primi provvisori interventi, fu licenziato un grande progetto che avrebbe dovuto mettere fine alla secolare guerra col Chiese e coi suoi torrenti. Il progetto però non ebbe seguito perché si scatenò il primo grande conflitto mondiale. A guerra finita lo Scaglia ripropose l'opera alla burocrazia italiana, che apparve subito una macchina più lenta, meno efficiente ed anche meno ricca di quella asburgica. Gli argini furono comunque lentamente rinforzati e furono a più riprese abbassati i letti del Chiese e del Palvico, prima per intervento del ministero romano e poi del governo regionale.

Oggi le acque del Chiese sono trattenute e regolate dalle potenti dighe dell'Enel e nel suo letto triste e vuoto scorre quasi sempre soltanto un rigagnolo. La gente ha perso il rapporto abituale col fiume buono e cattivo, ma la paura non è stata eliminata. Il pericolo si è spostato a monte e solo una cieca fiducia nella tecnica ci fa dormire sonni tranquilli. Certo, per scongiurare il cataclisma, che sarebbe totale e fatale per tutta la valle se saltassero gli sbarramenti a monte, i paesani non sfilano più in devote processioni né affollano le chiese ad invocare la protezione dei defunti come avevano fatto in passato. Il bene che il fiume ha recato alle campagne ed ai commerci non è stato tuttavia dimenticato e perciò la gente di oggi si sente derubata vedendo che altri ne sfruttano la ricchezza e giudica inadeguati gli indennizzi che entrano nelle casse comuni tramite il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero del Chiese.

Terra di frontiera e campo di battaglia

E' necessario a questo punto fare un nuovo passo indietro nella nostra storia, in modo da illustrare e sottolineare una delle più marcate costanti storiche della nostra terra, quella di essere stata per secoli tagliata da un confine. I nostri padri vissero quindi come gente di frontiera. Essi mandarono a padroni diversi le decime tratte dai campi bonificati e sovente dovettero scappare verso i prati e i boschi della montagna per sfuggire agli eserciti che, schierati sotto stendardi sconosciuti, scendevano alla Padana o salivano verso le terre tedesche. Li osservarono in silenzio e impauriti, riprendendo ogni volta a lavorare e soffrire come chi sa di essere stato destinato ad abitare un territorio avaro, lontano dai grandi centri commerciali, toccato solo di passaggio - eppure con grave danno - dal gioco dei potenti.

Ai tronchi che per quattro secoli, dal Quattrocento all'Ottocento, scesero ondeggiando sulle acque del Chiese verso la pianura mantovana capitò più volte d'incontrare o di essere affiancati da torme d'armati che risalivano o discendevano la valle. All'inizio furono squadroni scomposti di mercenari, guidati da audaci condottieri di ventura come i già citati Gattamelata e Piccinino, che usarono la strada del Chiese come sicura scorciatoia per sfuggire al nemico o per raggiungere i luoghi da conquistare e saccheggiare. Ad essi seguirono le schiere ordinate della Repubblica di Venezia, i drappelli di Napoleone e poi ancora, in pieno Risorgimento, l'accozzaglia dei Corpi Franchi del 1848 e la truppa multicolore dei garibaldini nel 1866, fino all'entrata in terra tirolese delle truppe italiane negli ultimi giorni del maggio 1915.

Ricordiamo a brevi flash questi episodi. I più antichi li troviamo narrati nelle "Memorie per servire alla storia delle Giudicarie", scritte dal più insigne studioso storese, il cappuccino Padre Cipriano Gnesotti, nato a Storo nel 1717 e morto nel convento di Condino nel 1796; i più recenti sono stati esplorati dai ricercatori della Cooperativa "Il Chiese" e presentati sulla rivista di storia locale "Passato Presente".

Nel settembre del 1438 la piana fu attraversata da 2.000 fanti e 3.000 cavalieri del Gattamelata, condottiero al servizio di Venezia contro Milano, durante la memorabile marcia Brescia-Durone-Verona compiuta in soli quattro giorni. L'esercito di Milano entrò invece in Valle del Chiese l'anno dopo, al comando di Taliano del Friuli, ma fu battuto da Paride Lodron, alleato di Venezia: dopo due giorni di lotte accanite, oltre 1.000 cadaveri giacevano sul campo di battaglia e oltre 500 furono i prigionieri gettati nei sotterranei delle fortezze lodroniane; vano risultò il successivo tentativo dell'esercito milanese del Piccinino di punire l'indomito Paride.

Venezia aveva dunque fatto la sua comparsa nel territorio del lago d'Idro. A vigilare il confine con le Giudicarie, tra il 1450 e il 1490 la Serenissima edificò la Rocca d'Anfo. Il baluardo inaugurò lo strategico intreccio di costruzioni difensive che si sviluppò nei secoli seguenti dall'Idro all'Ampola, da Lardaro alle trincee

d'alta montagna e che ancora oggi sono i segni del destino di frontiera toccato per secoli alla nostra terra. Queste fortificazioni costituiscono un percorso storico che meriterebbe degna valorizzazione.

Nel 1526 la nostra valle fu visitata dai lanzichenecchi diretti verso la Città Santa, dove si abbandonarono al memorabile saccheggio che è passato alla storia come "Sacco di Roma". La truppa scomposta dei luterani era guidata da Giorgio Frundsberg, un cognato dei Lodron. Superate le Alpi, il condottiero evitò i passaggi del Garda e dell'Adige, occupati dal nemico, e puntò sul territorio bresciano attraverso le montagne che sovrastano il Chiese e il lago d'Idro.

Dopo questi tumultuosi avvenimenti, la nostra zona conobbe una sostanziale tranquillità fino alla comparsa di Napoleone. Il confine del Caffaro separava i domini di Venezia da quelli del principe vescovo di Trento e dell'Austria. Gli influssi dei commerci e dell'arte veneziana si estesero tuttavia anche a nord del confine ed anche dai nostri paesi molti contadini e boscaioli raggiunsero la Laguna in cerca di fortuna. E a Venezia anche gli storesi, con i cugini giudicariesi e valsabbini, si rivolsero per lamentare le gravi difficoltà economiche in cui si trovano da sempre a vivere, per chiedere e ottenere il libero commercio dei prodotti della terra e delle officine, esenzioni dai dazi, difesa dalle truppe straniere.

Gli eserciti ricomparvero in valle con insospettata violenza nell'estate del 1796, a poche settimane dalla morte di Padre Cipriano Gnesotti, quando i soldati di Napoleone, dopo aver battuto a più riprese quelli piemontesi ed austriaci ed aver calpestato la neutralità veneziana, attaccarono direttamente l'Austria dirigendosi verso il Trentino. Del passaggio di Napoleone a Storo si ha notizia da parecchie fonti, sebbene il fatto non si trovi documentato nell'Archivio comunale: il Bonaparte entrò in paese il 16 agosto del 1796 scortato da 400 dragoni e vi tenne un banchetto al quale partecipò una cinquantina di ufficiali francesi che studiarono accuratamente i piani per l'occupazione del Trentino.

Nei venti anni che seguirono i nostri padri cambiarono padrone più volte: ai francesi succedettero per tre volte gli austriaci, quindi la zona fu aggregata prima al regno di Baviera, poi al regno d'Italia, infine definitivamente al Tirolo e all'Austria. Forse anche ai pensieri dei paesani di quel periodo potrebbe applicarsi quanto ebbe a riferire, nel 1866, un cronista garibaldino: «Mi trovavo a Darzo - scrisse - col povero maggiore Castellini, ed egli andava interrogando dei buoni paesani, larghi d'informazioni e di buona volontà: "Vede signore, diceva uno di loro, qua da noi non è questione di simpatia per loro o per gli austriaci, ma bensì di povertà. La guerra devasta i campi, e il contadino teme sempre vedersi dattorno la sua famiglia domandargli da mangiare, ed egli non averne».

Dopo la parentesi napoleonica gli austriaci s'insediarono per la prima volta anche in Valle Sabbia così che il Caffaro non fu più linea di confine per alcuni decenni, fino cioè alla conclusione della seconda guerra d'indipendenza nel 1859. Nel frattempo avvenne un nuovo disordinato fatto d'arme: la spedizione dei Corpi Franchi del 1848. A metà di quell'anno un battaglione austriaco risalì in ritirata la Valle Sabbia diretto a Trento, impressionando moltissimo i paesani, che s'erano abituati a ritenere invincibili le forze imperiali. E, dietro gli austriaci, invasero la valle 5.000 volontari, pieni di entusiasmo e di fervore, ma rappresentanti del fiore e della feccia della società d'allora.

Furono nuovi dolori per i contadini del luogo. Al primo passaggio agli inizi d'aprile i patrioti italiani superarono di corsa i nostri paesi, ma nel ritorno, dopo la sconfitta loro inflitta a Toblino, si ritirarono verso Brescia nel disordine più assoluto e gettarono nello sgomento la nostra terra. La piana tra Storo e il lago d'Idro fu per alcuni mesi terra di nessuno. «Un'ora vi era gli Italiani, ed un'ora gli Austriaci», scrisse la contadina di Darzo Luigia Rinaldi. Soltanto in estate la truppa scomposta ebbe l'ordine di abbandonare definitivamente la linea del Caffaro, ma le loro ruberie e le successive rappresaglie austriache s'impressero a fondo nella memoria dei paesani.

Ecco perché nel 1866 il vecchio contadino, appena vide avanzare la truppa altrettanto disordinata dei garibaldini, pensò tra sé: «Rieccoli! Tornano quelli del '48! ». Ma i nostri padri, come si addice a gente di frontiera addestrata da secoli di scorribande, avevano ormai educato l'animo al timore ed avevano imparato a piegare il comportamento al calcolo. Fecero quindi buon viso a cattivo gioco, chiusero un occhio sulla grande diversità culturale dei garibaldini, toccarono con mano che si poteva guadagnare qualche denaro, scorsero un'abbondanza di viveri mai vista per il passato, neppure al passaggio dell'esercito napoleonico, e lentamente si sgelaron, si fecero disponibili, collaborarono, giunsero persino a familiarizzare coi nuovi arrivati. Fu un benessere effimero, perché le campagne furono calpestate e devastate, molte case bruciate e saccheggiate.

Sul finire del secolo, l'Austria, presaga della conclusione ormai imminente della sua lunga avventura italiana, fortificò il famoso "catenaccio delle Giudicarie" che faceva capo ai forti di Lardaro, preparandosi a resistere sulle alture a un attacco ormai inevitabile. A presidiare il ponte del Caffaro e la linea di confine che correva in direzione di Baitoni rimasero soltanto pochi benevoli funzionari ed alcune guardie a guardare svogliatamente i contadini che, da una parte e dall'altra, quasi ignari del confine che li divideva, attendevano al lavoro dei loro campi.

Soltanto nell'estate del 1914, quando sull'Europa si scatenò la bufera della Grande Guerra, i cancelli al ponte si chiusero ed i fossi di confine furono attentamente sorvegliati. Non tanto però da impedire ad alcuni uomini validi di Storo, Darzo e Lodrone di saltarli e passare in terra italiana, evitando così di partire per il fronte dei Carpazi.

Il confine di stato del Caffaro cadde definitivamente il 24 maggio del 1915 quando l'Italia entrò in guerra contro l'Austria. Gli austriaci si erano da qualche giorno ritirati sulle posizioni fortificate, così che le truppe italiane entrarono nei nostri paesi senza colpo ferire. Come già nel 1866, i nostri paesi furono invasi da un'abbondanza di vettovaglie. In particolare Storo fu trasformato in caserma e la sua vita economica e sociale ne fu stravolta, ma anche lacerata perché oltre 150 suoi giovani, reclutati nell'esercito di Francesco Giuseppe, furono inviati a combattere sul fronte dei Carpazi ed oltre 50 di loro vi persero la vita.

Dopo le incursioni aeree e le martellanti azioni di artiglieria dei primi mesi di guerra, il settore delle Giudicarie tornò ad essere relativamente tranquillo. Eppure nei cimiteri civile e militare di Storo furono sepolti 242 soldati, molti dei quali deceduti a seguito dell'epidemia di spagnola che mieté parecchie vittime anche tra i civili.

Con la prima guerra mondiale si chiuse una pagina della nostra storia: da confine di stato quello del Caffaro divenne semplice confine regionale. S'incrementò sul piano economico il legame con le terre lombarde, mentre sul piano politico ed amministrativo si rafforzò il rapporto col governo regionale e provinciale di Trento, caratterizzato da un'autonomia invidiata fino ad oggi dai cugini bresciani.

La fine della società contadina

Dopo la prima guerra mondiale la vita tornò a scorrere nella piana di Storo come era stata per l'innanzi, scandita dal ritmo delle stagioni e da un calendario agricolo tramandato di padre in figlio. La maggior parte della popolazione era infatti composta da piccoli proprietari terrieri, ma il frazionamento di campi e prati del fondovalle aveva assunto ormai proporzioni per nulla funzionali, tali da scoraggiare la meccanizzazione del lavoro. Veniva considerato discreto un terreno di 1000 mq. di estensione. Molte energie lavorative e parecchio tempo utile si consumavano così in spostamenti quotidiani, di solito a piedi, tra il paese ed i vari appezzamenti di uno stesso proprietario, distanti tra loro e da casa anche qualche chilometro. Soltanto sui monti vi erano proprietà di prato e bosco di media grandezza.

In campagna si coltivavano granoturco, frumento, segala, orzo, soia, patate e fagioli, tutti prodotti che, come i prodotti lattiero-caseari, erano destinati al sostentamento del nucleo familiare che tentava così di rendersi autosufficiente nell'alimentazione. Le poche piante da frutto - meli, peri, ciliegi, peschi, noci e fichi - erano sparse in campagna e lasciate crescere pressoché selvaticamente. Fino al 1947 fu molto diffusa la coltivazione del baco da seta (nella campagna più vicina ai paesi c'erano moltissimi gelsi) che fornì alla famiglia i pochi spiccioli necessari a procurarsi quegli indispensabili prodotti che venivano da fuori. Verso la metà del secolo si diffuse la coltivazione del tabacco, ma l'esperimento fallì in pochi anni per una malattia che colpiva le piantine e fu chiuso anche l'essiccatoio.

L'allevamento fu più diffuso che sviluppato: ogni famiglia manteneva in stalla tutte le bestie consentite dal foraggio raccolto in campagna e nelle radure del bosco. Era comunque raro trovare case con più di quattro mucche, un paio di capre, un cavallo o un asino, un maiale. In estate le mucche rimanevano per tre mesi nelle malghe, il cui diritto d'uso era gestito dal Comitato Asuc. I contadini di Storo disponevano di tre malghe per le bestie da latte (Alpo, Vacil, Serodine, quest'ultima venduta verso il 1870 al Comune di Brione, dal quale gli storesi l'affittavano regolarmente) e di due per le giovenche (Dosso Rotondo, di proprietà dei conti Lodron, e Casina). Anche Darzo aveva pascoli e malghe di sua proprietà, sufficienti per le bestie allevate dai paesani, mentre i pascoli e le cascine della montagna di Lodrone rimarranno di proprietà privata fino ai nostri giorni.

All'inizio del Novecento si affacciò in zona un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolse un'azione di servizio del mondo contadino ed aiutò la popolazione a

combattere la miseria. Sorse per prima la Famiglia Cooperativa di Storo (1897), seguita dalla Casse Rurali di Storo e di Darzo e Lodrone (nate entrambi nel 1902) e dal Consorzio Elettrico (fondato nel 1904). Il successo ottenuto da questi primi enti favorì più tardi il nascere di altri, come la Famiglia Cooperativa di Darzo e il Caseificio Sociale di Storo.

Le nuove società non si posero tuttavia come motore di cambiamento del sistema economico locale, che rimase sostanzialmente stabile e chiuso fino al secondo dopoguerra. Dopo il primo conflitto mondiale cessò l'emigrazione, ma le condizioni economiche rimasero difficili e addirittura si aggravarono a causa della scelta del fascismo a favore di un'economia autarchica. Gli stabilimenti per l'estrazione della barite, presenti sulla montagna di Darzo e Storo fin dagli ultimi anni dell'Ottocento, convivsero con l'attività agricola, che continuò ad essere la prevalente, portando un certo cambiamento di sistema soltanto a Darzo, attraverso l'indotto dei trasporti.

Il passaggio dalla società contadina a quella industriale avvenne nel secondo dopoguerra e fu determinato da due fattori esterni: l'arrivo in zona di fabbriche dalla Lombardia e la costruzione delle centrali sul Chiese tra il 1952 e il 1960. I due fenomeni portarono lavoro e denaro in tutte le famiglie. A Storo aprì per prima la Sapes, industria che operò nel settore metalmeccanico e che giunse ad impiegare fino a 150 operai. Essa favorì anche il sorgere di numerose officine meccaniche collaterali, che si affiancarono alle botteghe artigianali tradizionali, pure esse in forte espansione. Ad un certo punto il Comune risultò essere il più industrializzato del Trentino in rapporto al numero di abitanti. Lo sviluppo fu successivamente favorito dalla costruzione di una zona industriale a Storo e di una zona artigianale a Darzo.

La forte richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale: i contadini si trasformarono in operai e l'improvvisa disponibilità di denaro favorì uno sviluppo edilizio senza precedenti e spesso caotico. La montagna venne in un primo tempo abbandonata, i vecchi fienili ed i prati si degradarono. Torneranno ad essere frequentati e valorizzati negli anni 60 come luogo di villeggiatura estiva.

La campagna del fondovalle invece non fu mai abbandonata. Dopo l'arrivo delle fabbriche sorsero alcune piccole e moderne aziende per l'allevamento del bestiame e la gente nel tempo libero continuò a lavorare i suoi piccoli appezzamenti di terreno a dimostrazione che l'industrializzazione non aveva del tutto modificato la mentalità contadina dei neo operai.

Conclusione

Il profilo storico ha richiamato alcuni fatti ed aspetti che possono aver inciso profondamente sulla natura e sul carattere della popolazione del Comune di Storo. E' opportuno riprenderne qualcuno in conclusione.

1. I nostri padri vissero per secoli in una valle che avrebbe potuto essere una via di pace, un collegamento naturale tra la pianura, le Alpi e il mondo germanico, un solco per il quale avrebbero potuto svolgersi scambi e commerci di grande vantaggio anche per i locali. La valle servì invece soprattutto di passaggio a truppe "straniere" che saccheggiarono le case e devastarono i campi che incontravano sul loro cammino. Anche ciò contribuì ad addestrare i nostri padri alla sofferenza, ma li mise anche a contatto con mondi culturali molto differenti dal loro, così come fece del resto l'emigrazione che essi praticarono per secoli. Domandiamoci: potrebbero collegarsi a questi "sedimenti" storici le due facce, antitetiche e contraddittorie, che notiamo in noi, l'essere cioè ad un tempo comunità chiusa ed aperta, insofferente e tollerante, integralista ed accondiscendente, amante del nuovo e testardamente legata al tradizionale?

2. Nino Scaglia ha più volte scritto che "la nostra gente è ricca di risorse di carattere, parsimoniosa e laboriosa come i trentini e piena di fattiva esuberanza ed intraprendenza come i lombardi". Anche questo tratto affonda le radici nella collocazione che la storia ci ha assegnato, poiché i nostri padri vissero per secoli a cavallo di un confine, e questa diversità può essere anche una risorsa per il futuro.

3. Il Comune di Storo non conobbe durante il boom economico del secondo dopoguerra uno sviluppo del fenomeno turistico, diversamente da quanto accadde in altre vicine aree trentine paesaggisticamente più attraenti. Eppure ci sono anche nella nostra zona i presupposti perché l'economia del futuro possa fondarsi, sia pure in piccola parte, anche su questo settore, integrato con le sue secolari caratteristiche agricole. Ed esistono anche alcuni aspetti architettonici ed artistici in grado di soddisfare la sensibilità culturale del turista di casa nostra: i centri storici dei paesi anzitutto, che reclamano un intelligente e non più rinviabile recupero; in secondo luogo gli antichi castelli e le residenze dei Lodron che potrebbero assieme alle nostre belle chiese costituire le tappe di un piccolo itinerario artistico; infine la proposta di una serie di passeggiate ed itinerari che potrebbero condurre gli ospiti a scoprire panorami ed angoli di interesse naturalistico, dal vicino

lago fino alle molte valli e ai pianori delle nostre montagne. Ma, affinché ciò avvenga, sono necessari una nuova mentalità e un forte coordinamento da parte dell'ente pubblico.

4. Il recente e repentino passaggio dal chiuso mondo contadino alla società industriale non è stato sempre accompagnato dal cambiamento dei modelli di riferimento culturale. I valori tradizionali sono stati sovvertiti dalle modificazioni economiche e dai processi della secolarizzazione religiosa, senza essere rimpiazzati da nuovi riferimenti condivisi ed interiorizzati. La nostra gente continua a predicare ai figli i modelli del passato anche quando ne ha di fatto abbandonato la pratica. E' necessario allora lavorare affinché vengano rivisitati, nel mutato contesto socio-economico, alcuni importanti valori del passato: la famiglia ed i legami di vicinato, il lavoro e la solidarietà, il senso delle radici e l'interesse per la "cosa pubblica". In questa direzione deve operare un'intelligente promozione culturale dell'ente pubblico, affinché le giovani generazioni siano attrezzate - dentro e fuori la scuola - in modo da superare la subalternità culturale ed economica che è stata nei secoli la palla al piede che ha penalizzato le genti che hanno abitato i paesi che costituiscono l'attuale Comune di Storo.

Titolo I. - I principi

Art. 1

Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle comunità di: Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.
2. Confina con i territori dei comuni di: Bagolino, Bondone, Brione, Condino e Ledro.
3. Capoluogo del Comune è Storo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del Comune è: "D'azzurro a sette torri quadrate contigue coperte a cuspide, cimate da sfere, finestre di rosso, su quattro scarpate fondate su una muraglia movente dalla punta, il tutto d'oro."
5. Il gonfalone è un drappo di colore azzurro, con scudo centrale che riporta su fondo azzurro un castello di sette torri d'oro. Lo scudo è sormontato da una corona di Comune ed è contornato da un ramo di alloro a sinistra e uno di quercia a destra.

Art. 2

Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Riconosce l'acqua come un bene comune, un diritto umano universale, non assoggettabile a regole di mercato.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel Comune convivono.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

14. Prevede forme di partecipazione di giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età in modo da stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

15. Prevede forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età in modo da stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

16. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

17. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

18. Ai principi fondamentali del diritto è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Titoli II. - Gli organi elettivi

Capo I. - Il consiglio comunale

Art. 3

Funzioni

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco, con il quale condivide la responsabilità di attuazione.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnateli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo statuto.

3. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/Leg e successive modifiche legislative (di seguito TUOC) e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici. Dette funzioni sono esercitate anche per la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune rispetto ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

5. Nell'esercizio del controllo politico - amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione del Comune.

6. Definisce gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni o associazioni e provvede direttamente alla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ed esso espressamente riservate dalla legge.

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.

8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

10. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 12 il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

11. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può dotarsi di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti.

12. Approva i documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici superiori a un milione di euro, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige.

13. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera anche nelle seguenti materie:

- a) denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici;
- b) conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) forme collaborative e associative previste ai successivi articoli 33 e 38 e Titolo V.

Art. 4

I consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

4. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento interno del Consiglio comunale (di seguito semplicemente "regolamento") può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge.

7. *abrogato*

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni e le norme attuative e procedurali per la dichiarazione di decadenza.

Art. 5

Il Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea nel proprio seno con una maggioranza di quattro quinti dei componenti.

2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta al comma 1 si procede a nuova votazione e viene eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella seconda votazione nessuno risulta eletto si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il consigliere più anziano di età.

4. Si procede quindi alla elezione con unica votazione a maggioranza ordinaria del Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impossibilità o impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età escluso il sindaco.

5. Il Presidente viene eletto nella prima seduta prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi della amministrazioni comunale approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modifiche subito dopo la convalida degli eletti ed entra immediatamente in carica per presiedere le operazioni previste all'art. 3 comma 4 del citato TU.

6. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata, sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene a voto palese la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente e il Vicepresidente non possono presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che li riguarda. Nell'ipotesi che entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la seduta è presieduta dal consigliere presente più anziano di età escluso il sindaco.

7. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

8. La revoca comporta l'elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente del Consiglio, alla quale si provvede nella stessa seduta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

9. Qualora la mozione sia respinta, nessuno dei consiglieri che ha sottoscritto la proposta può sottoscrivere un'altra se non dopo sei mesi dalla data della seduta consiliare di cui al comma 7.

10. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente presentate per iscritto sono irrevocabili ed efficaci una volta approvate dal Consiglio comunale le nuove nomine che devono avvenire nella prima seduta successiva alla data di dimissioni.

Art.6

Funzioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio ;
 - d) cura il coordinamento delle commissioni consiliari per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio ;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte del sindaco e della Giunta , delle commissioni, dei singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h) cura i rapporti del Consiglio con il revisore dei conti e con il difensore civico;
 - i) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.
 - l) nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale il suo distintivo è rappresentato da una fascia del colore del comune (azzurro intenso e giallo oro), con lo stemma del comune e della Repubblica e frangia dorata, da portare a tracolla della spalla destra.
2. Il Presidente si avvale di mezzi e strutture municipali e della collaborazione degli uffici per l'espletamento della funzione.

Art.7

Convocazione e costituzione

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Quando il sindaco o un quinto dei consiglieri lo richieda, il Presidente convoca la seduta che deve tenersi entro i termini di regolamento, inserendo all'ordine del giorno anche le proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini del regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. Su richiesta motivata del sindaco il Presidente è tenuto a convocare d'urgenza il Consiglio entro i termini di regolamento.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

7. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 8 consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al Presidente.

10. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune o del Consiglio di enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 8

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al sindaco, ed a ciascun consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che al fine di agevolare la discussione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza (quorum strutturale) ma non nel numero dei votanti (quorum funzionale); nelle votazioni su scheda non si computano le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 9

Nomine consiliari.

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo quanto stabilito all'art. 17 comma 4, il Consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio all'interno degli enti ed organismi e all'elezione dei componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina di cui al precedente comma in seduta pubblica, osservando le modalità previste dallo statuto. Quando è prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 10

I gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del capogruppo.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 11

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente che la presiede e le commissioni consiliari istituzionali e consultive.
3. Alla conferenza può partecipare il sindaco o suo delegato.
4. La conferenza deve essere convocata su richiesta del sindaco o della metà di capigruppo.

Art. 12

Consiglieri delegati

1. Il sindaco può affidare a consiglieri comunali l'incarico per lo svolgimento di particolari funzioni relative a specifiche competenze definite nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. I consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale in cui si discute degli argomenti relativi alle competenze loro assegnate.
3. I consiglieri delegati si avvalgono di mezzi e strutture municipali e della collaborazione degli uffici per l'espletamento delle funzioni.

Art. 13

Commissioni di studio e indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto dell'istituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.
2. Il Consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 14

Commissioni consultive

1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo interno commissioni consiliari consultive con compiti particolari o per compiere lavori preparatori, garantendo un'adeguata rappresentanza della minoranza. Il regolamento interno del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al Consiglio determinandone i compensi. All'atto della costituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

Art. 14 bis

Consulta giovanile

1. Il Comune riconosce ai giovani residenti la funzione consultiva in materia di politiche giovanili mediante una consulta, il cui funzionamento e le competenze sono disciplinate dalla delibera istitutiva.

Capo II. - Il sindaco e la giunta comunale

Art. 15

Il sindaco

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio e attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

Art. 16

Funzioni del sindaco

1. Il sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, scelto fra gli assessori che siano consiglieri comunali, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. Può nominare i consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 12.
3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, e dei consiglieri delegati distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
4. Con il concorso degli assessori ed eventualmente dei consiglieri delegati sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi previsti dalla legge.
7. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta dal sindaco e dalla Giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
8. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta o del segretario.
9. Nomina i funzionari responsabili di merito ed affida ad essi le competenze di gestione e le dotazioni di mezzi e risorse finanziarie previste nel piano esecutivo di gestione o nei relativi atti di indirizzo, conferendo loro i poteri di assumere le determinazioni di impegno di spesa e i relativi atti istruttori e disporre gli atti di liquidazione con visto di regolarità sui documenti di spesa.
10. Adotta o delega agli assessori e consiglieri delegati gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale affidati agli amministratori dal piano esecutivo di gestione ai sensi del successivo articolo 27 bis del presente statuto.
10. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.
11. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
11. Quale ufficiale di governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 17

Deleghe e nomine

1. Il sindaco può con atto sempre revocabile delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, o ai consiglieri delegati nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
4. Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, o associazioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con esclusione di quanto previsto all'art. 9.

Art. 18

Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m., il sindaco è sostituito in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto dal vicesindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di assessori, vi provvede il consigliere più anziano di età.

Art. 19

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, organo esecutivo dell'amministrazione comunale, opera assieme al sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. Essa è composta dal sindaco che la presiede e da n. CINQUE assessori nominati dal sindaco. Non più di DUE assessori possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore.

3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi e la rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1. Fino a tale data rimane in vigore la disciplina previgente in materia.

Art. 20

Competenze della Giunta.

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al sindaco, agli organi del decentramento o al segretario.

2. Essa esercita assieme al sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso tramite il Presidente proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Art. 21

Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al sindaco.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Presidente del Consiglio, i consiglieri delegati, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 22

Gli assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.

4. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Art. 23

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, il sindaco provvede alla sostituzione entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

2. Ove il sindaco proceda alla revoca e alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Art. 23 bis

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Titolo III. - L'organizzazione

Art. 24

Principi organizzativi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
- e) analisi della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 25

Strutture organizzative

1. L'organizzazione amministrativa si articola in uffici.

2. Il regolamento organico del personale dipendente determina la dotazione organica, stabilisce il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

Art. 26

Riassetto annuale dell'organizzazione

1. Il sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche del regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.

Art. 27

Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammendamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

4. Il Comune adotta il regolamento organico del personale dipendente nel rispetto dei principi fissati dal testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 2/L e successive modifiche, (di seguito TUOP) dallo statuto e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi del medesimo TUOP

Art. 27 bis

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) emanare gli atti previsti all'articolo 16 comma 8;
- b) emettere le ordinanze di natura gestionale;
- c) stipulare gli accordi, convenzioni e contratti con altre pubbliche amministrazioni;
- d) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti attribuiti al sindaco in qualità di capo dell'amministrazione, possono essere delegati ad assessori o ai consiglieri delegati, mediante apposito atto specificante i limiti della delega.

4. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri delegati, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 27 ter

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale adotta atti di natura tecnico gestionale previsti nei regolamenti o nel piano esecutivo di gestione.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 28

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede alla loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per cia-

scun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Spetta in particolare al segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

b) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

6. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

7. Roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

8. Il vicesegretario, se esiste, svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Gli è attribuita la direzione di una delle strutture del Comune o la responsabilità di specifici progetti.

Titolo IV - Servizi pubblici

Art. 29

Principi

1. I servizi comunali sono determinati tenendo conto delle esigenze della comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune.

2. Nel definire i servizi il Comune considererà i seguenti principi generali:

a) i servizi devono risultare facilmente accessibili dagli utenti, con idonea informazione sulle condizioni e modalità d'accesso da parte dei cittadini;

b) il Comune valorizza la partecipazione degli utenti anche con la possibile autoregolamentazione di alcuni servizi. In questi casi appositi regolamenti stabiliscono le modalità ed i termini;

c) il Comune potrà promuovere la collaborazione con i privati per affidare loro direttamente taluni servizi, quando risulti che questi possano essere svolti in modo più efficace ed efficiente;

d) il Comune per l'erogazione dei servizi di carattere sociale collabora con gli enti, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, che operano in particolare a favore degli anziani, invalidi e portatori di handicap.

Art. 30

Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica o partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2. Il servizio idrico integrato è gestito in economia con esclusione, nel calcolo della determinazione della tariffa, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Possono essere affidati a ditte esterne incarichi e competenze parziali.

Art. 31

Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. Il sindaco stabilisce le procedure per il controllo economico di gestione anche in relazione al proprio programma e agli indirizzi del Comune.

4. Egli riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 32

Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio comunale, sulla base di requisiti tecnici, imprenditoriali e sociali, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento o dal disciplinare.

Art. 33

Aziende speciali e istituzioni.

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedono di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. Il sindaco effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 34

Organizzazione dell'azienda

1. Il Presidente è nominato dal sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, nominati dal sindaco con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale, ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro le scadenze di legge.

4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

6. Esso prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 35

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio, ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro le scadenze di legge.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e di attuazione del loro diritto

all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.

3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.

4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 36

Revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare la revoca del Presidente e dei singoli membri del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio comunale o la sfiducia dell'intera delegazione di nomina del Consiglio comunale, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

2. La proposta di revoca o la mozione adeguatamente motivata deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 40 dalla data della sua presentazione. Gli amministratori in carica devono essere avvertiti e potranno esporre per iscritto o di persona il loro punto di vista.

Art. 37

Equilibrio di bilancio

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 38

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire società di capitale a partecipazione pubblica locale o può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie di cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

Titolo V. - Le forme collaborative e associative

Art. 39

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale ed in vista dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli al-

tri comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto agli scopi prefissati.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

Art. 40

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 59 TUOC

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi socio - sanitari ed educativi il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

4. Il Comune può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Art. 41

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale o provinciale è deliberata dal Consiglio.

2. Il sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogati;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 42

Consorzi

1. Il Comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il sindaco delega il vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 43

Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione Comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

Titolo VI. - La partecipazione

Art. 44

Informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;

b) l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata mediante il "Bollettino del Comune di Storo" istituito con deliberazione n. 36 del 24 marzo 1981, e promossa mediante rapporti con i servizi di informazione del Comune; è assicurata inoltre dalla biblioteca comunale, istituita con delibera consiliare n. 4 del 5 giugno 1970, che metterà a disposizione dei cittadini la documentazione che riguarda le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, le determine e i regolamenti previsti dallo statuto e dalle leggi, ;

c) il regolamento disciplina il Bollettino, i notiziari ufficiali, ove sono pubblicati gli atti previsti dall'art. 59 e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico - finanziarie dell'attività; disciplina inoltre l'esercizio di informazione della biblioteca comunale.

3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini con particolare riferimento:

a) denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici;

b) compiti espletati e prestazioni offerte;

c) modalità di accesso.

Art. 45

Condizioni di pari opportunità tra uomo e donna

1. Al fine di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità, gli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti devono essere composti in modo da assicurare la partecipazione adeguata di ambo i generi.

Art. 46

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Agli stessi fini il Comune privilegerà le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, che operano in particolare a favore dei giovani minorenni, degli anziani, invalidi e portatori di handicap e le cooperative sociali incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. La partecipazione popolare si realizza anche nell'articolazione del Comune in frazioni, secondo le disposizioni stabilite con regolamento.

4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

5. Il regolamento sulla partecipazione prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione di entrambi i generi.

Art. 46 bis

Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso debitamente sottoscritto deve pervenire entro l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione, deve indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso e deve contenere indicazioni sul domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2 o nel caso non sussista il "fumus boni iuris" in ordine ai motivi dell'impugnazione, disponendone l'archiviazione della pratica;
 - b) la sospensione del procedimento di ricorso per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - c) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi l'opportunità in presenza di gravi motivi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 47

Strumenti di partecipazione

1. Le associazioni, le cooperative sociali, i comitati e enti sono chiamati a partecipare al confronto con l'amministrazione comunale ogni qual volta ci si riferisca a questioni di carattere generale di loro pertinenza, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. A tal fine il Comune istituisce l'albo delle libere associazioni riconosciute e delle cooperative sociali, previa istanza di riconoscimento.
2. Il Comune valorizza le forme associative e le cooperative da esso riconosciute in conformità a quanto disposto dal presente articolo, garantendo per quanto possibile l'utilizzo delle proprie strutture e contribuendo secondo le disposizioni previste dall'apposito regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2 commi 14 e 15 del presente statuto, nel regolamento sulla partecipazione possono esser previste norme che riguardano i giovani minorenni e le persone con oltre sessantacinque anni di età.
4. Il Comune favorisce le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli artt.li 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e disciplinando tali forme attraverso apposito regolamento.

Art. 48

Consultazioni popolari e referendum

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politiche e amministrative nelle materie di competenza comunale.
2. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo o quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". È ammessa una sola tornata referendaria all'anno.
3. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla verifica della regolarità delle sottoscrizioni.

4. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità sarà espresso dal difensore civico.

5. Nel regolamento possono essere previste altre forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di parte di essa o di particolari settori o categorie di essa o di gruppi portatori di particolari interessi o problemi.

6. Il Comune assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Il Regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le modalità di informazione dei cittadini.

Art. 48 bis

Referendum abrogativo

1. Con il referendum abrogativo sono chiamati a votare cittadini che al giorno della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni per il Consiglio comunale di Storo.

2. Il referendum abrogativo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune;

e) al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

h) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.

3. Possono richiedere il referendum abrogativo il 10% degli elettori per il Consiglio comunale; tale numero non può essere inferiore al dieci per cento degli elettori residenti in una frazione nel caso di consultazioni che riguardino la frazione stessa.

4. Le proposte soggette a referendum abrogativo si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a prescindere dal numero dei partecipanti alla consultazione. In tale caso, le disposizioni oggetto del quesito referendario si intendono abrogate con effetto dalla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione stessa.

5. Il Presidente del Consiglio comunale o il sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, convocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con all'ordine del giorno la presa d'atto del risultato abrogativo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 48 ter

Referendum consultivo e propositivo

1. Con il referendum consultivo o propositivo sono chiamati a votare i cittadini che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni per il Consiglio comunale di Storo.

2. Il referendum consultivo o propositivo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune;

e) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.

3. Possono richiedere il referendum:

a) il 10 % degli elettori per il Consiglio comunale. Tale numero non può comunque essere inferiore a 40. Il numero degli elettori non può essere inferiore al dieci per cento degli elettori residenti in una frazione nel caso di consultazioni che riguardino la frazione stessa.

b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in assenza di richieste.

4. Le proposte soggette a referendum consultivo o propositivo sono considerate valide se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a prescindere dal numero dei partecipanti alla consultazione.

5. Il Presidente del Consiglio comunale o il sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, convocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con all'ordine del giorno l'oggetto del referendum propositivo o consultivo.

Art. 48 quater

Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Nel periodo di affissione all'albo telematico può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

2. Per indire il referendum confermativo la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 49

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, nella percentuale del 5% possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente, o se si tratta del Consiglio, la conferenza dei capi gruppo, sente i rappresentanti dei proponenti entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

Art. 50

Il Difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. L'istituto viene attuato mediante convenzione con il difensore civico provinciale.

Titolo VII. - I principi dell'azione amministrativa

Art. 51

Disciplina dei procedimenti

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro il cui deve concludersi è di 60 giorni, salvo i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso, o interrotto e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
 - c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
 - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni e licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 52

Termine del procedimento

1. Il termine di cui all'art. 51, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e una copia di esso viene trasmessa al difensore civico, ai fini della sua relazione annuale.

Art. 53

Trattazione delle pratiche

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al funzionario da cui dipende o al segretario comunale.
2. Fatte salve le incombenze quotidiane, di norma le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.
3. Tuttavia gli stessi responsabili degli uffici devono di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità anteporre al criterio cronologico la trattazione in tempo utile delle pratiche per le quali è fissata una scadenza normativa, anche di carattere ordinatorio o derivante da impegni legittimamente assunti dall'amministrazione.
4. Qualsiasi priorità che viene eseguita per decisione non autonoma deve risultare da ordine scritto della superiore autorità.
5. La presente norma va intesa ed applicata con il necessario spirito di saggezza e discernimento, cercando di contemperare gli incombenzi quotidiani con l'ordine cronologico e il sovrapporsi delle urgenze, in modo da evitare da una parte rigidi formalismi e dall'altra l'accumularsi di pratiche inevase oltre i limiti fisiologici accettabili. Se ciò dovesse inevitabilmente accadere, i responsabili dell'ufficio dovranno essere in grado di documentare con prove certe e inconfutabili la loro estraneità.

Art. 54

Adempimenti istruttori

1. Il responsabile del procedimento, e l'amministrazione comunale in genere, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni.
2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.
3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'amministrazione comunale sia già in possesso.

Art. 55

Pareri dei responsabili

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono debitamente motivati, ed i funzionari responsabili indicheranno in essi, ove esistano, i diversi modi atti a realizzare gli indirizzi politici dell'amministrazione.

2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono specificamente indicate le ragioni.

Art. 56

Strumenti di partecipazione

1. La partecipazione da parte dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto amministrativo è destinato a produrre effetti, è assicurata mediante:

a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;

b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;

c) esercizio di ogni facoltà Comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;

d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. Sono fatti salvi i casi di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del provvedimento stesso.

3. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno la facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

4. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

5. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

6. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

7. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 57

Istruttoria pubblica.

1. Il regolamento indica i procedimenti nei quali può o deve essere indetta l'istruttoria pubblica, quale sede di confronto pubblico e contestuale con tutti gli interessati.

Art. 58

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi. Il funzionario responsabile partecipa alla conferenza in qualità di segretario.

2. L'amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.

3. La stessa disposizione si applica quando l'amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo comunale competente intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.

Art. 59

Speciali forme di pubblicità. Il sito istituzionale su reti telematiche.

1. Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo statuto del Comune;
- b) i regolamenti del Comune;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e di tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) delibere e determine;
- g) ordinanze di portata generale;
- g) ogni altro atto generale e fondamentale, che debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il Bollettino del Comune di Storo è strumento di informazione e di pubblicità degli atti del Comune.

3. Il Comune realizza il sito istituzionale su reti telematiche che rispetta i principi di accessibilità elevata usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità e semplicità di consultazione, qualità omogeneità e interoperabilità.

4. Il sito istituzionale del Comune funge da biblioteca telematica amministrativa del Comune e contiene necessariamente, oltre ai dati indicati in questo articolo, i dati pubblici indicati all'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le innovazioni introdotte con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

5. Il Comune di Storo individua le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

Art. 60

Diritto di accesso dei cittadini

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Il segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

5. I documenti dell'archivio storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 61

Attività soggetta a semplice comunicazione silenzio - assenso

1. Nei casi consentiti dalla legge, i regolamenti possono prevedere che le attività di soggetti interessati, subordinate al consenso dell'amministrazione comunale possano essere iniziate, salvi gli ulteriori provvedimenti, sulla base di semplice comunicazione per iscritto al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo un provvedimento di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.

2. Nei casi consentiti dalla legge, i regolamenti possono prevedere che le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengano accolte, salvi gli ulteriori provvedimenti, dopo che sia trascorso un determinato termine senza che sia stato adottato sulla domanda alcun provvedimento di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.

Titolo VIII. - La gestione finanziaria

Art. 62

Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutarî.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 63

Linee programmatiche e bilancio

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'amministrazione in relazione ai bisogni della comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.

3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

6. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

Art. 64

Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Il revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.

3. Può formulare anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 65

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

Art. 66

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria affidato a un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività.

2. Il regolamento di contabilità dispone in materia di servizio di tesoreria prevedendo compiti e adempimenti connessi.

3. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione con la quale in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto sono disciplinati gli obblighi dell'istituto previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 67

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto e le modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Indice

Indice generale

Preambolo allo statuto del Comune di Storo.....	1
Profilo storico del territorio del Comune di Storo.....	1
Testimonianze della preistoria e della protostoria.....	1
L'arrivo dei Romani.....	1
Dal paganesimo al cristianesimo.....	2
I secoli bui	2
I primi documenti scritti su Storo, Darzo e Lodrone.....	4
I Lodron	5
Le antiche comunità.....	7
Commerci e paure attorno al fiume.....	8
Terra di frontiera e campo di battaglia	9
La fine della società contadina.....	11
Conclusione.....	12
Titolo I. - I principi.....	14
Art. 1 Identificazione del Comune.....	14
Art. 2 Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici.....	14
Titoli II. - Gli organi elettivi.....	15
Capo I. - Il consiglio comunale.....	15
Art. 3 Funzioni.....	15
Art. 4 I consiglieri.....	16
Art. 5 Il Presidente del Consiglio comunale.....	16
Art. 6 Funzioni del Presidente del Consiglio comunale.....	17
Art. 7 Convocazione e costituzione.....	17
Art. 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte.....	18
Art. 9 Nomine consiliari.....	18
Art. 10 I gruppi consiliari.....	18
Art. 11 Conferenza dei capigruppo.....	19
Art. 12 Consiglieri delegati.....	19
Art. 13 Commissioni di studio e indagine.....	19
Art. 14 Commissioni consultive.....	19
Art. 14 bis Consunta giovanile.....	19
Capo II. - Il sindaco e la giunta comunale.....	20
Art. 15 Il sindaco.....	20
Art. 16 Funzioni del sindaco.....	20
Art. 17 Deleghe e nomine.....	20
Art. 18 Vicesindaco.....	21
Art. 19 La Giunta comunale.....	21
Art. 20 Competenze della Giunta.....	21
Art. 21 Funzionamento.....	21
Art. 22 Gli assessori.....	22
Art. 23 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori.....	22
Art. 23 bis Mozione di sfiducia.....	22
Titolo III. - L'organizzazione.....	22
Art. 24 Principi organizzativi.....	22
Art. 25 Strutture organizzative.....	22
Art. 26 Riassetto annuale dell'organizzazione.....	23
Art. 27 Rapporti con il personale.....	23
Art. 27 bis Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	23
Art. 27 ter Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.....	23
Art. 28 Il segretario comunale.....	24
Titolo IV - Servizi pubblici.....	24
Art. 29 Principi.....	24

Art. 30	Forme della gestione.....	24
Art. 31	Gestione in economia.....	25
Art. 32	Servizi in concessione.....	25
Art. 33	Aziende speciali e istituzioni.....	25
Art. 34	Organizzazione dell'azienda.....	25
Art. 35	Istituzioni.....	26
Art. 36	Revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni	26
Art. 37	Equilibrio di bilancio.....	26
Art. 38	Partecipazione a società di capitali.....	27
Titolo V. - Le forme collaborative e associative.....		27
Art. 39	Principio di cooperazione.....	27
Art. 40	Convenzioni.....	27
Art. 41	Partecipazione ad accordi di programma.....	27
Art. 42	Consorzi.....	28
Art. 43	Unione di Comuni.....	28
Titolo VI. - La partecipazione.....		28
Art. 44	Informazione dei cittadini.....	28
Art. 45	Condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.....	29
Art. 46	Partecipazione popolare.....	29
Art. 46 bis	Opposizioni e ricorsi.....	29
Art. 47	Strumenti di partecipazione.....	30
Art. 48	Consultazioni popolari e referendum.....	30
Art. 48 bis	Referendum abrogativo	30
Art. 48 ter	Referendum consultivo e propositivo.....	31
Art. 48 quater	Referendum confermativo delle modifiche statutarie.....	31
Art. 49	Proposte di provvedimenti amministrativi.....	32
Art. 50	Il Difensore civico.....	32
Titolo VII. - I principi dell'azione amministrativa.....		32
Art. 51	Disciplina dei procedimenti.....	32
Art. 52	Termine del procedimento.....	32
Art. 53	Trattazione delle pratiche.....	32
Art. 54	Adempimenti istruttori.....	33
Art. 55	Pareri dei responsabili.....	33
Art. 56	Strumenti di partecipazione.....	33
Art. 57	Istruttoria pubblica.....	34
Art. 58	Conferenza dei servizi.....	34
Art. 59	Speciali forme di pubblicità. Il sito istituzionale su reti telematiche.....	34
Art. 60	Diritto di accesso dei cittadini.....	35
Art. 61	Attività soggetta a semplice comunicazione silenzio - assenso.....	35
Titolo VIII. - La gestione finanziaria.....		35
Art. 62	Criteri generali.....	35
Art. 63	Linee programmatiche e bilancio.....	35
Art. 64	Facoltà del revisore dei conti.....	36
Art. 65	Controllo di gestione.....	36
Art. 66	Servizio di tesoreria.....	36
Art. 67	Norme transitorie e finali.....	36